

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0849 del 18 luglio 2005) promosso da:

A.C. Perugia SpA in persona del legale rappresentante e Presidente p.t. Alessandro Gaucci, corrente in Perugia, Loc. Pian di Massiano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Fantusati, Mario Rampini e Marcella Ariotti Branciforti e domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Fantusati al Viale Centova, 6 - 06100 Perugia (tel. 0755025349 - fax 0755025353 – p.fantusati@comleg.it)

- attrice -

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

- convenuta -

e contro

Treviso F.B.C. 1993 SRL con sede in Treviso, Via Ugo Foscolo n. 3, in persona del suo Presidente, legale rappresentante, Geom. Ettore Setten, rappresentata e difesa,

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Stilo, Salvatore Raciti e Carlo Abbate ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo alla Via Fulcieri Paulucci De' Calboli, 1 - 00100 Roma (tel. 063720102 – 0637516224 / fax 063720102 – 0637516224)

- terzo intervenuto, ex art. 5, Regolamento particolare –

e contro

US Catanzaro SpA in persona del suo Legale Rappresentante p.t., Dr. Claudio Parente, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Carvelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla Via Settembrini, 8 – Catanzaro.

- terzo intervenuto, ex art. 5, Regolamento particolare

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;
viste le memorie della Figc e della società intervenute e le relative conclusioni;
visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;
visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;
ritenuto:

- che, dalla documentazione in atti, come parzialmente riconosciuto dalla stessa istante, la società istante non risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale;
- che, in particolare, la società:
 - a) non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al comparto sportivo, presentando soltanto presunte liberatorie, comunque incomplete e tardive e con concessioni meramente dilatorie;
 - b) non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti della Figc, delle leghe e delle società affiliate;
 - c) non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti dell'erario, né ha conseguito un accordo di rateizzazione o di transazione, né ha provato la pendenza in sede giurisdizionale di una lite non temeraria ovvero strumentale avverso il debito, essendo i ricorsi invocati dall'istante rivolti unicamente a censurare il diniego di provvedimenti agevolativi;
 - d) non ha provveduto al pagamento dei debiti previdenziali;
- che l'assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell'iscrizione al campionato;
- che le spese devono seguire la soccombenza

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

- rigetta l'istanza arbitrale della società **A.C. Perugia SpA**;
- pone integralmente a carico della società **A.C. Perugia SpA** gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa della parte convenuta quantificati forfettariamente in Euro 2500;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento particolare, su accordo delle parti sottoscritto nel verbale di udienza, il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo.

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano